

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Il Ticino si attivi presso Berna per modificare l'accordo sul riversamento all'Italia delle imposte dei frontalieri

Anche se la fiscalità internazionale è costituzionalmente di competenza della Confederazione, le sue conseguenze toccano direttamente gli interessi dei Cantoni e dei Comuni. Ne è un esempio chiarissimo l'accordo sui frontalieri pattuito dalla Confederazione per conto dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese con l'Italia nel 1974.

Sulla base di tale patto internazionale, i residenti della fascia dei Comuni di frontiera italiani sono tassati in Svizzera e all'Italia deve essere riversato il 40% del provento complessivo delle imposte cantonali, comunali e federali, che attualmente ammonta a ca. 40 mio. Il Cantone Ticino ricorda con disappunto l'entrata in vigore a titolo retroattivo di questo accordo, che venne pattuito nel 1979, ma iniziò ad avere effetto nel 1974. La conseguenza fu quella che il Ticino, in un momento finanziario molto critico, dovette versare retroattivamente più di 40 mio. Infatti nel 1974 il ristorno ammontava al 20% delle imposte prelevate, nel 1975 al 30% e dal 1976 in poi al 40%.

Dal 1974 ad oggi, oltre a una modifica sostanziale della realtà economica e finanziaria e dei rapporti politici tra la Svizzera, Ticino compreso, e l'Europa, sono stati pattuiti diversi accordi internazionali che non legittimano più un versamento così importante a carico di Ticino, Grigioni e Vallese nei confronti dell'Italia. A questo proposito si rileva quanto segue:

- nel giugno 2002 è entrato in vigore il trattato sulla libera circolazione delle persone, tra Svizzera ed Unione Europea, sulla base del quale la nozione di frontaliere è stata completamente modificata. Al momento in cui venne pattuito l'accordo sui frontalieri del 1974 il frontaliere aveva l'obbligo di rientrare tutte le sere al proprio domicilio. Sulla base del trattato citato invece il frontaliere ha l'obbligo di rientrare soltanto una volta alla settimana;
- con il 1. giugno di quest'anno le ultime riserve poste dalla Svizzera al trattato CH/UE sulla libera circolazione delle persone vengono a cadere, per cui, per quanto attiene ai frontalieri, verrà abolita la zona di frontiera. Ne consegue che tutte le persone residenti in Italia e negli altri Paesi dell'UE (Europa dei 15) che svolgessero un'attività dipendente in Svizzera e che tornassero anche una sola volta alla settimana al loro domicilio, possono ottenere un permesso di lavoro;
- dal profilo fiscale questo significa che tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera, indipendentemente dal luogo dal quale provengono, verranno tassati nel nostro Paese. Siccome però il trattato CH/UE sulla libera circolazione delle persone riserva i trattati fiscali, i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, per i lavoratori che provengono dalla fascia di frontiera italiana, dovranno continuare a versare il 40%;
- nel marzo di quest'anno, quale conseguente applicazione del trattato CH/UE sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha pattuito un accordo con l'Austria sulla base del quale il ristorno per i residenti in Austria attivi quali lavoratori dipendenti in Svizzera è stato stabilito nel 12.5%.

Sulla base di queste considerazioni giuridiche è, a nostro avviso, necessaria un'adeguata riflessione politica. Il Ticino, e se lo reputano opportuno anche i Cantoni Grigioni e Vallese, deve chiedere alla Confederazione l'apertura di negoziati con l'Italia al fine di ridurre l'onere a suo carico, usando i mezzi politici più idonei per conseguire questo obiettivo.

Per queste ragioni i sottoscritti chiedono al Consiglio di Stato:

1. il Governo ha già preso coscienza dell'esistenza di questo problema?
2. Quali interventi ha sinora promosso al fine di salvaguardare gli interessi del nostro Cantone in un momento così difficile per la finanza pubblica cantonale?
3. Quale azione politica intende prospettare nell'immediato futuro per chiedere alla Confederazione l'adeguamento del ristoro sulla base di quanto è stato stabilito con l'Austria?

MANUELE BERTOLI